« In seguito a favorevole deliberazione del Consiglio comunale e della deputazione provinciale il ministro di agricoltura e commercio, sentito il parere del genio civile e del Consiglio forestale, e nell'ultimo caso avuto il voto favorevole del Consiglio superiore di sanità, decreta la sottomissione di tali terreni al vincolo forestale.

« Tali terreni saranno quindi soggetti a tutte le disposizioni della presente legge; ma se fossero situati nella zona libera sarà provveduto alla loro sorveglianza con regolamento da approvarsi per decreto reale.

« Qualora tali terreni all'epoca della domanda si trovassero liberi, i loro proprietari avranno diritto ad una indennità da stabilirsi a norma delle leggi vigenti sulla espropriazione per causa di pubblica utilità. »

Prego la Commissione di dichiarare se accetta o respinge questi articoli aggiuntivi.

SALVAGNOLI, *relatore*. La Commissione non accetta questi emendamenti perchè restringerebbero troppo il campo delle necessità per interesse pubblico, di vincolare i boschi; tanto più che crediamo di avere già soddisfatto in parte al desiderio dell'onorevole Leardi eccettuando le colline e dichiarando esplicitamente che i terreni coltivati a viti non debbono essere colpiti da vincolo qualunque sia la loro pendenza.

LEARDI. Non ho bene comprese le conclusioni del relatore.

SALVAGNOLI, *relatore*. Diceva all'onorevole Leardi che la Commissione crede di avere soddisfatto al suo desiderio eccettuando le colline, e indicando espressamente che i terreni coltivati a viti, ulivi od altre piante fruttifere, non possono mai essere colpiti da vincolo.

LEARDI. Io ho osservato bene le variazioni introdotte dalla Commissione, variazioni che modificano le prime disposizioni nel senso che io desiderava. Veramente non è il sistema da me vagheggiato; però vi si avvicina alquanto. Quindi, dopo le modificazioni introdotte, quelle da me proposte non avrebbero più la stessa importanza, e perciò le ritiro.

PRESIDENTE. Passeremo all'articolo 3.

« Art. 3. I terreni lavorativi nudi, sottoposti a vincolo forestale ai termini degli articoli precedenti, qualora vengano dal proprietario coltivati a bosco, saranno esenti dall'imposta prediale per anni venti, se saranno coltivati a bosco ceduo, per anni quaranta se a piante di alto fusto, e ciò a partire dal secondo anno successivo alla sementa o al piantamento del bosco.

« Qualora questi terreni vincolati lavorativi nudi, dichiarati vincolati, non siano coltivati a bosco dal proprietario, lo Stato ed i comuni possono, a tale unico effetto, appropriarseli con le norme dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. »

Onorevole Alli Maccarani, ella aveva fatta una proposta, parmi, intorno a quest'articolo.

ALLI-MACCARANI. Sì, signore, l'ho presentata ieri.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Convinto che debba adottarsi la più grande libertà amministrativa, sentiva ripugnanza ad accettare la legge che viene ora discussa; ma, interpellati vari dei miei colleghi delle diverse provincie d'Italia, e udito da essi come nella maggior parte di queste provincie fosse riguardata come una necessità l'adottarla, io pure mi vi sono disposto, a condizione per altro che essa subisca sostanziali modificazioni e si avvii più direttamente al principio di libertà cui l'onorevole ministro diceva nella sua relazione di voler informare questa legge. E un passo davvero secondo i principii della libertà, un passo assai favorevole ad essa ha fatto la Commissione quando, adottando la proposta dell'onorevole Branca, ha modificato uno dei paragrafi più importanti dell'articolo 2, che nella sua primitiva redazione era esorbitante in modo da inceppare quasi la totalità dei terreni boschivi, ad eccezione forse di qualche rara sinuosità di recondita e secondaria vallata.

Accettando dunque in genere la legge, io, concorde nel parere di vari miei onorevoli amici, procurerò, secondo il nostro concetto, che questa sia resa all'unisono coi principii di libertà, limitando i vincoli che si vogliono imporre a seconda della stretta necessità.

Concesso che il pericolo nascente dagli scoscendimenti dei monti e dal riempimento dei fiumi per soverchio o precipite fluire delle acque, richieda che le proprietà silvane subiscano l'influenza di una legge moderatrice, non vien meno il dovere di compensare i singoli proprietari che vengano in qualunque modo pregiudicati dai provvedimenti che vanno ad essere adottati con legge.

Se la ragione pubblica esige che s'imponga un sagrifizio, giustizia vuole che il sagrifizio trovi equa riparazione.

Su questo, o signori, a mio avviso ed a parere altresì dei colleghi che si sono uniti a formulare la proposta che stiamo discutendo, trovasi mancante il progetto di legge, e di qui ci è avvenuto di trovare motivo per sottoporre all'esame della Camera il seguente emendamento in aggiunta all'articolo 3 del progetto della Commissione:

« A titolo d'indennità sui terreni boschivi, che ai termini della presente legge vanno ad essere colpiti da vincolo forestale, sarà accordata una diminuzione d'imposta corrispondente alla deduzione del quinto del reddito imponibile. »

Il nostro emendamento, o signori, a mio avviso, ha il pregio di rispettare il principio che la proprietà è sacra, immaginando un sistema d'indennità speditivo, e se troppo uniforme, almeno non soggetto a complicazioni ed a controversie.

La ragione di giustizia ne è evidente, e sarebbe fatale che, rigettandolo, si introducesse nella legge no-